

Università degli Studi di Pavia
Dipartimento di Giurisprudenza
Corso di Perfezionamento in Diritto del Lavoro

La certificazione dei contratti e dei rapporti di lavoro

Pavia, 8 maggio 2014

Marco Ferraresi

Ricercatore confermato di diritto del lavoro
Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Pavia
Presidente della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro,
Università di Pavia

marco.ferraresi@unipv.it
<http://iusetlabor.blogspot.it>

La finalità del legislatore

Art. 75, come modif. ex l. n. 183/2010

Al fine di **ridurre il contenzioso in materia di lavoro**, le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, **direttamente o indirettamente**, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo.

Testo ex d.lgs. n. 251/2004

Al fine di ridurre il contenzioso **in materia di qualificazione dei contratti di lavoro**, le parti possono ottenere la certificazione del contratto secondo la procedura volontaria stabilita nel presente Titolo.

Testo originario d.lgs. n. 276/2003

Al fine di ridurre il contenzioso **in materia di qualificazione dei contratti di lavoro intermittente, ripartito, a tempo parziale e a progetto di cui al presente decreto, nonché dei contratti di associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549-2554 del codice civile**, le parti possono ottenere la certificazione del contratto secondo la procedura volontaria stabilita nel presente Titolo.

Certificare = qualificare

Atto (amministrativo, di dubbia qualificazione esso stesso!)
contenente un giudizio di riconduzione di una fattispecie concreta
ad una astratta

Finalità:

- conferire “certezza” sulla disciplina applicabile

Cosa si può certificare?

- Pacificamente, il tipo contrattuale come tale

- “Direttamente” – “Indirettamente”

- (somministrazione, conferimento d’opera del socio, lavoro volontario, stage...)

- Ma anche:

- art. 83, certificazione del regolamento delle cooperative

- art. 84, interposizione e appalto

- E ora:

- clausole compromissorie

- iscrizione albi, d.m. 20.12.2012

Inoltre...

Art. 30, collegato lavoro 2010

2. Nella qualificazione del contratto di lavoro e nell'interpretazione delle relative clausole il giudice **non può discostarsi dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di certificazione** dei contratti di lavoro di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.

Dubbi

- Si possono certificare anche le clausole che di per sé non attengono alla qualificazione del contratto come tale?

Es. orario di lavoro, programma formativo degli apprendisti

- Si possono certificare distacchi, trasferimenti d'azienda, trasferimenti di lavoratori, ecc.?
- Si possono certificare semplici “modelli contrattuali”?

NO:

- riferimento letterale troppo debole
- inoltre, il 30 c. 2 è semplicemente conferma dei principi ermeneutici contrattuali
 - competenze tassative, anche per particolari effetti sui soggetti terzi
- norme sull'impugnazione sono impostate sui contratti

In ogni caso

Art. 81.

Attività di consulenza e assistenza alle parti

Le sedi di certificazione di cui all'articolo 75 svolgono anche funzioni di consulenza e assistenza effettiva alle parti contrattuali, sia in relazione alla stipulazione del contratto di lavoro e del relativo programma negoziale sia in relazione alle modifiche del programma negoziale medesimo concordate in sede di attuazione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla disponibilità dei diritti e alla esatta qualificazione dei contratti di lavoro.

Chi certifica?

- Enti bilaterali
 - Province
 - DTL
- Min. Lavoro – DG Tutela condizioni di lavoro
 - Università e fondazioni universitarie
 - Consigli provinciali Consulenti del Lavoro

(possibili commissioni unitarie di certificazione)

Come si certifica?

Il procedimento è avviato attraverso una domanda/istanza congiunta delle parti, per iscritto
(nel caso delle cooperative, però, si direbbe solo dalle stesse)

Competenza territoriale

- Enti bilaterali, secondo i rispettivi contratti collettivi e statuti
 - DTL, Province e Consulenti: ambito provinciale
 - Presso il Ministero: nel caso previsto dalla norma
 - Università: nessun limite (v. interpello n. 34/2011)

Procedimento:

- per Province e DTL, v. **d.m. 21.7.2004**,
che rimanda a sua volta a regolamenti interni
- per le altre, in base ai regolamenti
- l'avvio del procedimento va comunicato alla DPL, che informa i “terzi”
interessati. Questi possono presentare osservazioni.

L'atto di certificazione:

- va emesso entro 30 giorni
- deve essere motivato ed indicare l'autorità per il ricorso
- va conservato dalla commissione per 5 anni, insieme a tutta la documentazione

Effetti della certificazione:

art. 79

...permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili, fatti salvi i provvedimenti cautelari

Quali ricorsi?

- Per “erronea qualificazione”
- Per difformità tra programma negoziale e sua attuazione
 - Per vizi del consenso
(giudice del lavoro)
 - Vizi procedimentali
 - Eccesso di potere
(giudice amministrativo)

Erronea qualificazione, difformità tra programmato e attuato...

Per cui è sempre possibile agire in giudizio!

In caso di accertata erronea qualificazione, inoltre,
gli effetti retroagiscono

V. TRIB. BERGAMO 20.5.2010

(conf. App. Brescia 3.2.2011)

Ex nunc, invece, nel secondo caso...

- Del resto, non potrebbe non prevedersi la più ampia facoltà di agire in giudizio:

- art. 24

- art. 102

- art. 113

- Diritto di agire in giudizio, potestà giurisdizionale riservata ai magistrati, diritto di impugnare gli atti amministrativi

- La qualificazione è attività tipicamente di giurisdizione: la qualificazione determina la disciplina applicabile

- Inoltre, nel diritto del lavoro, è il comportamento attuativo che spesso è decisivo per la qualificazione del contratto, e pertanto il momento qualificatorio, essendo *ab origine*, ha una utilità relativa
- Inoltre, il tipo contrattuale non è disponibile nemmeno dal legislatore, figuriamoci se da una commissione amministrativa

Ma se la certificazione può essere sempre travolta,
anche retroattivamente,
come può essere soddisfatta la finalità deflattiva del contenzioso?

Efficacia indiretta:

- t.o.c. presso la medesima commissione certificante
- autorevolezza della commissione (sulle parti e sul giudice)
- comportamento rilevante ai fini delle spese processuali

Efficacia diretta, seppure interinale:

terzi

(Enti previdenziali, AGE, organi periferici del Ministero del Lavoro)

... fino a sentenza contraria di merito

Più esattamente, in che termini?

Non è certo:

- inibisce l'intera potestà di accertamento
(con dubbi, dunque, di costituzionalità)
- consente l'accertamento, non l'ordinanza-ingiunzione
o l'iscrizione a ruolo
- inibisce unicamente la riscossione coattiva

V. DIRETTIVA MIN. LAVORO 18.9.2008

V. ASSE.CO. 15.1.2014

V. circ. INPS 71/2005

V. circ. Min. Lav. n. 35/2013

- certamente i terzi devono pure esperire il t.o.c.
(Trib. Milano 22.6.2009, Trib. Milano 26.1.2012)

Recente, bizzarra giurisprudenza:

Trib. Milano 5.3.2013
e Trib. Milano 29.5.2012

dicono che l'errata valutazione del "causalone"
dei contratti a termine è questione di
"eccesso di potere" ..., dunque
di giurisdizione amministrativa.

No! E' questione di qualificazione!

Ma il g.o. non può forse conoscere
comunque *incidenter tantum*
degli atti amministrativi?

Funzione ex art. 2113 c.c.

Cfr. artt. 82,
nonostante la non felice dizione:
“certificare rinunce e transazioni ex art. 2113, a conferma della volontà
abdicativa o transattiva delle parti stesse”.

Quesito:

una transazione presso una commissione di certificazione
certifica la transazione stessa con effetti nei confronti di terzi?
Si pensi agli effetti previdenziali...

Modifiche collegato lavoro

cfr. art. 30

(tipizzazione g.m. e g.c. di licenziamento)

e art. 31

(stipulazione della clausola compromissoria, camere arbitrali presso organi di certificazione, t.o.c., tentativo facoltativo, certificazioni durante l'esecuzione del contratto)

Art. 30

3. Nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice **tiene conto** delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Nel definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, il giudice tiene egualmente conto di elementi e di parametri fissati dai predetti contratti e comunque considera le dimensioni e le condizioni dell'attività esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale, l'anzianità e le condizioni del lavoratore, nonché il comportamento delle parti anche prima del licenziamento.

Art. 31

12. Gli organi di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono istituire camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile, delle controversie nelle materie di cui all'articolo 409 del medesimo codice e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le commissioni di cui al citato articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di camere arbitrali unitarie. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 412, commi terzo e quarto, del codice di procedura civile.

13. Presso le sedi di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, può altresì essere esperito il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile.

17. All'articolo 79 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro, **nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono dal momento di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato che l'attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede.** In caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si producono soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvedano a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite dalla commissione adita».

Occorre qui che la commissione esperisca l'istruttoria per verificare l'adempimento del programma negoziale

D.P.R. 14-9-2011 n. 177

Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati

art. 2: **obbligo** di certificare le tipologie contrattuali non standard e i contratti di lavoro autonomo, appalto e subappalto al fine di poter operare in tali ambienti

**In caso di mancata certificazione,
v. nota Min. Lav. 27.6.2013, n. 11649:**

mancata verifica idoneità tecnico-professionale
ex art. 26, c. 1, lett. a, t.u. sicurezza, con sanzione
ex art. 55, c. 5, lett. b:

arresto da due a quattro mesi

o

ammenda da 1.000 a 4.800 euro